



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
UFFICIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI LEGALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261543-533-526
Fax 0161219381
Email: affarigiuridici@uniupo.it

LB/eg

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili dei Settori Amministrazione
dei Dipartimenti

Trasmissione a mezzo corrispondenza tra AA.OO.

Oggetto: Partecipazione dei docenti a contratto alle riunioni degli organi collegiali di dipartimento.

Con la presente si intendono dare indicazioni in merito alla partecipazione dei docenti a contratto alle riunioni degli organi collegiali di dipartimento.

Come è noto, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le Università possono stipulare contratti di diritto privato con studiosi di comprovata qualificazione professionale e scientifica, per l'insegnamento nei corsi universitari.

La disciplina nazionale dei professori a contratto è contenuta nel D.M. n. 242 del 21.05.1998 che, all'art. 2, co. 2, stabilisce che le Università, con proprie disposizioni, "*... prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali ... omissis ... I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento*".

La disciplina di tale aspetto è dunque lasciata alla libera determinazione degli atenei.

Lo Statuto del nostro Ateneo, nel testo precedente alla L. n. 240/2010 c.d. Legge Gelmini, emanato con D.R. 83 del 19.02.2008, non disciplinava espressamente la questione circa la presenza dei professori a contratto negli organi collegiali, in quanto si limitava a prevedere all'art. 30 che "Il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, è composto da:

- a) Docenti titolari di insegnamento
- b) ... omissis ..."

riportando pertanto un riferimento generico.

Successivamente, con D.R. rep. n. 287 del 01.07.2008 veniva modificato il "Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica" che espressamente disciplinava la partecipazione dei docenti a contratto negli organi collegiali in quanto prevedeva all'art. 10 che "*I docenti a contratto titolari di*



insegnamento ufficiale e di didattica integrativa possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Facoltà e ai Consigli delle altre strutture didattiche. I docenti a contratto non possono partecipare alle deliberazioni relative ai concorsi e alle chiamate dei docenti e ricercatori e alle deliberazioni relative agli incarichi di docenza a contratto”.

Il nuovo Statuto, emanato dopo l’entrata in vigore della L. n. 240/10, ha ripreso senza alcuna modifica l’art. 30 dello Statuto precedente sulla composizione dei Consigli di Corso di Studio, riportando la medesima indicazione generica dei “docenti titolari di insegnamento”.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il testo del Regolamento sopra citato, relativo al conferimento degli incarichi di docenza, sia ancora vigente.

Per tale motivo i docenti a contratto titolari di incarichi di insegnamento ufficiale e di didattica integrativa devono essere convocati alle sedute del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio di riferimento, salva la loro facoltà di non partecipare.

La loro presenza non concorre a formare il numero legale necessario per il *quorum* costitutivo, poiché non hanno diritto di voto.

Eventuali differenti disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli corsi di studio dovranno essere sottoposte all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali per una valutazione.

Si prega di diffondere la presente circolare a tutti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito e si porgono cordiali saluti.

Visto del Dirigente
Dott. Paolo PASQUINI

Visto del Direttore Generale
Prof. Andrea TUROLLA

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii